



n. 30759

Sent. n. 103/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore Presidente

Gaetano Berretta Giudice

Laura De Rentiis Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30759 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

AVIGNI Stefano (C.F.: VGNSFN54R09B898S) nato a Casalmaggiore (CR) il 09.10.1954 e ivi residente in Via Valle Case Sparse nr. 18, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (AVIGNI STEFANO, *cessata* in data 30.06.2016), con sede in Casalmaggiore (CR) via Valle n. 18, frazione Casalbellotto (p.iva 01391730197), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Deantoni e dall'Avv. Paolo Gianolio, con domicilio eletto in fase istruttoria presso lo studio del secondo, in Mantova Via Acerbi 27, i quali in sede di deduzioni hanno dichiarato di voler ricevere notificazioni all'indirizzo pec paologianolio@mantova.pecavvocati.it.

Con intervento *ex art.* 85 d.lgs. n. 174/2016 della

REGIONE LOMBARDIA (P.IVA 80050050154), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di decreto n. 719 del 22.01.2025 dagli avv.ti Alessandra Zimmitti (ZMMLSN68C51F205P, pec alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e Andrea Ilario Maria Viani (VNINRLI92A05F205E, pec andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede di quest'ultima, in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, come da procura rilasciata su foglio separato unito telematicamente e giuridicamente all'atto di intervento.

Nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025, con l'assistenza del segretario Antonio Dell'Unto, è stata data per letta, su consenso delle parti, la relazione di causa.

Sono stati uditi il Pubblico ministero Daniele Piccirillo, l'avvocato Alberto Arrigo Gianolio per Avigni Stefano, nonché l'avvocato Marianna Fraulini, per delega dell'avv. Viani, per l'interveniente Regione Lombardia.

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2024, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio Avigni Stefano per sentirlo condannare «euro 88.088,09 (ottantottomilaottantotto/09), oltre accessori di legge sino all'integrale soddisfo in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e della Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) in quanto ente strumentale pagatore dei contributi

eurocomunitari P.A.C. destinati all'Italia per la programmazione 2007-2014».

Nelle premesse della citazione, la Procura precisava che «con nota dell'8.2.2024 (doc.19) l'OPR Lombardia ha comunicato che, a seguito del provvedimento di decadenza con protocollo X1.2022.0425107 del 14.11.2022, per effetto di versamento diretto di Avigni Stefano, sono stati recuperati gli importi relativi agli anni 2012 e 2014 nonché la terza tranche dei contributi liquidati relativi all'annualità 2011 [euro 1940,81 ossia la porzione di contributo liquidata in data 28.6.2012 (doc.13 con allegati n.4 file in excel e n.1 file excel aggiornato)], per un totale complessivo di euro 81.147,72. Si precisa che l'intero importo del contributo relativo all'annualità 2011 (le prime due tranches) non poteva essere recuperato giacché oggetto della prescrizione "amministrativa" decennale. Pertanto, in questa sede si agisce unicamente per il risarcimento delle due quote relative all'annualità 2011 non oggetto di restituzione, per un totale complessivo di euro 63.687,37, da attualizzare».

La Procura regionale esprimeva che la Guardia di Finanza (Compagnia Menaggio) aveva trasmesso alla Procura contabile gli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, recante una fattispecie plurisoggettiva e complessa di danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell'ambito della politica agricola comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani coinvolgenti una serie di beneficiari presentatori di domande di aiuto contenenti dati

ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di
condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro posseduto
(doc. nn. 1 e 2 allegati alla citazione).

Tra i diversi destinatari degli accertamenti emergeva il coinvolgimento di Avigni Stefano che, come emerge dalla visura camerale allegata dalla medesima Procura (doc. n. 17 atto di citazione), era il titolare dell'omonima ditta individuale cancellata in data 27 luglio 2016.

Più nello specifico, nell'atto di citazione, veniva rappresentato che l'indebita percezione era stata ottenuta tramite la presentazione di documenti formalmente regolari, ma in realtà non conformi al vero, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati nella domanda di aiuto necessari per ottenere il pagamento dei contributi per l'anno 2011 (ossia, finanziamenti comunitari, liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune c.d. P.A.C. e a carico del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale c.d. F.E.S.R.).

La citazione della Procura erariale era stata preceduta da regolare notifica dell'invito a dedurre al presunto responsabile. Con il predetto invito a dedurre, la Procura aveva proceduto alla costituzione in mora dei presunti responsabili ai sensi e agli effetti degli articoli 1219 e 2943 cod. civ. L'invitato aveva presentato deduzioni difensive.

A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, si è costituito il convenuto a ministero degli avvocati Alberto Arrigo Gianolio e Luca Deantoni, formulando le seguenti conclusioni: «NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: -dichiarare prescritta, per i motivi indicati nella parte motiva del presente atto, l'azione erariale azionata dalla Procura Regionale della

Lombardia con l'Atto di citazione richiamato in epigrafe; -respingere in ogni caso la domanda di condanna di euro 88.088,09 azionata dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti con l'Atto di citazione richiamato in epigrafe nei confronti del Sig. Avigni Stefano per mancanza dei presupposti e comunque in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti con il presente atto, mandandosi assolto il convenuto dal pagamento di qualsivoglia somma a titolo di danno erariale; -IN VIA SUBORDINATA: -nella non creduta ipotesi di condanna, determinare nei limiti del giusto e del provato, anche nell'esercizio del potere di riduzione, la somma dovuta a titolo di danno erariale dal Sig. Avigni Stefano, con riferimento al contributo percepito nell'anno 2011 per le superfici di montagna pari ad euro 32.131,15 cui va detratto l'importo della tranche già recuperata dall'Organismo Pagatore Regionale pari ad euro 1.940,81. Con vittoria di spese e onorari. Con riserva di produrre e dedurre».

In sintesi, la difesa in primo luogo eccepiva la prescrizione della domanda risarcitoria sostenendo che non si potesse far decorrere la prescrizione dal momento della trasmissione della *notitia damni* (23.4.2021), bensì al più dalla relazione conclusiva della Guardia di Finanza (13.12.2017). Aggiungeva che la "tardiva" trasmissione della *notitia damni* seppur in astratto giustificabile in ragione della segretezza delle indagini penali, non avrebbe una sua ragione di essere in un sistema che si fonda nell'autonomia del giudizio contabile da quello penale.

In secondo luogo, la difesa del Avigni eccepiva l'esistenza dell'elemento soggettivo del dolo nella condotta tenuta dal percipiente

	della contribuzione perché non ci sarebbe la prova che il convenuto volesse “occultare” il danno; d’altra parte, a sostegno della sua tesi, la Procura erariale, produceva documentazione di provenienza pubblica (ossia, il c.d. modello 7 e la documentazione di moniticazione) che <i>ex se</i> escluderebbe la sussistenza di un “occultamento”.	
	In terzo luogo, la difesa dei convenuti contestava il merito delle dichiarazioni rese dai pascolatori sentiti a s.i.t. nel procedimento penale.	
	Con intervento ex art. 85 d.lgs. n. 174/2016, REGIONE LOMBARDIA si costituiva in giudizio concludendo come segue: <i>«voglia condannare AVIGNI STEFANO (C.F. VGNSFN54R09B898S), nato a Casalmaggiore (CR) il 09.10.1954 ed ivi residente in via Valle Case Sparse n.18, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale cessata in data 30.06.2016 (P. IVA 01391730197), con sede in Casalmaggiore (CR), frazione Casalbellotto, via Valle n.18, al pagamento, a titolo di dolo, della somma pari ad € 88.088,09, così come attualizzata al 31.12.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei singoli ratei sino all’integrale soddisfo, in favore dell’Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPLO)»</i> .	
	Nell’udienza del 26 marzo 2025 tutte le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.	
	DIRITTO	
	1. Eccezione di prescrizione.	
	Le percezioni indebite contestate dalla Procura erariale interessano l’annualità 2011.	
	6	

	La Procura contabile evidenzia che la <i>notitia damni</i> trova la sua origine	
	nella segnalazione della Guardia di Finanza (Compagnia Menaggio)	
	che le aveva trasmesso gli atti relativi al procedimento penale n.	
	1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio.	
	Nello specifico la <i>notitia damni</i> riguarda una fattispecie plurisoggettiva	
	di danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari	
	erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell'ambito della	
	politica agricola comune di sostegno alle attività agricole e di	
	allevamento in territori montani coinvolgenti una serie di beneficiari	
	(tra cui Avigni Stefano) presentatori di domande di aiuto contenenti	
	dati ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di	
	condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro posseduto	
	(doc. nn. 1 e 2 allegati alla citazione).	
	Secondo la prospettazione della Procura, le condotte illecite, che	
	saranno meglio descritte nel punto successivo di questa decisione dove	
	verrà esaminato il merito della vicenda, si connotano come	
	"fraudolente" e l'occultamento doloso, in queste ipotesi, è da	
	considerarsi elemento costitutivo della frode.	
	Il convenuto eccepisce il decorso della prescrizione quinquennale della	
	domanda risarcitoria erariale sostenendo che non ci fosse	
	l'occultamento doloso del danno.	
	La difesa, in primo luogo, sostiene che non si possa far decorrere la	
	prescrizione dal momento della trasmissione della <i>notitia damni</i>	
	(23.4.2021), bensì al più dalla relazione conclusiva della Guardia di	
	Finanza (13.12.2017). In questo senso, ha aggiunto che la "tardiva"	
	7	

	trasmissione della <i>notitia damni</i> , seppur in astratto giustificabile in	
	ragione della segretezza delle indagini penali, non avrebbe una sua	
	ragione di essere in un sistema che si fonda nell'autonomia del giudizio	
	contabile da quello penale.	
	In secondo luogo, sempre ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di	
	prescrizione, la difesa di Avigni evidenzia che la Procura erariale non	
	ha fornito la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo del dolo, in	
	capo a Avigni, con riferimento alla condotta di occultamento del	
	danno. In questo senso, la difesa rileva che la Procura erariale ha	
	prodotto documentazione di provenienza pubblica (ossia, il c.d.	
	modello 7 e la documentazione di monitoraggio) che <i>ex se</i>	
	escluderebbe la sussistenza di un "occultamento".	
	Questo Collegio ricorda che, in tema di prescrizione, vige il principio	
	(generale) della decorrenza del termine <i>a quo</i> dal momento della	
	"conoscibilità obiettiva" del danno, fatte salve le ipotesi in cui vi sia	
	stato occultamento doloso nelle quali opera il criterio della	
	"conoscenza effettiva" (C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. 22.07.2024,	
	n. 133).	
	In linea generale, in materia di responsabilità erariale, la	
	giurisprudenza contabile individua il termine di esordio della	
	prescrizione interpretando sistematicamente le norme contenute negli	
	artt. 2935 e 2947 del c.c. e l'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994 che recita:	
	«Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni,	
	decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di	
	occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta».	
	8	

Detta lettura sistematica è stata esplicitata dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti (Sez. riun., 15 gennaio 2003, sent. n. 3) che hanno affermato che in un'ottica di valorizzazione del danno erariale, inteso quale elemento costitutivo imprescindibile di qualsiasi fattispecie di responsabilità amministrativa, trova applicazione il principio generale in materia di prescrizione secondo cui essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). L'evento danno (inteso quale materiale accadimento della più complessa fattispecie illecita che si costruisce sullo schema condotta - nesso di causalità materiale - evento dannoso) deve essersi concretamente realizzato affinché possa iniziare a decorrere il termine prescrizione. Ne consegue che, in ossequio ai principi sin qui richiamati, quando il danno è temporalmente separato dal fatto che lo genera, la prescrizione inizia a decorrere dal successivo momento in cui si esso stesso si materializza. In altri termini, la "conoscibilità obiettiva" del danno così intesa è il presupposto imprescindibile perché la prescrizione del diritto al suo risarcimento possa decorrere (ex art. 2935 c.c.).

La giurisprudenza civile, nello stesso senso, precisa che «*il danno non è una mera lesione di un diritto, ma lesione di un diritto dalla quale siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente apprezzabili*» (Cass. Sez. un., sentt. nn. 26972-26975 del 2008 che richiamano Cass. n. 1442/1983, n. 3444/1989, n. 5701/1999, n. 21495/2005).

Il principio generale della decorrenza del termine prescrizione dal momento della "conoscibilità obiettiva" del "fatto dannoso" (art. 1,

comma 2, l. n. 20 cit.) deve essere inteso «*non soltanto come modificazione patrimoniale negativa*», ma deve anche essere «*riconoscibile come ingiusto*». In questo senso deve essere intesa la nozione giuridica di “fatto dannoso” (C. conti, Sez. app. per la Regione Siciliana, sent. 6 maggio 2024, n. 64). Ne consegue che «*l'exordium praescriptionis nel caso di danno all'erario va individuato nel momento in cui il danno si "esteriorizza"*» (C. conti, Sez. app. per la Regione Siciliana, sent. 6 maggio 2024, n. 64).

In proposito, la modificazione patrimoniale negativa, identificata dalla giurisprudenza in una “spesa non dovuta” o in un “valore perduto” (*ex plurimis*, C. Conti, App. Sez. I, n. 365/2018 e n. 8/2019; Sez. II, n. 891/2016, n. 129/2017 e n. 182/2019; Sez. III, n. 303/2017 e n. 170/2019), deve essere percepita o riconoscibile come ingiusta per poter ritenere che scatti l'*exordium praescriptionis*.

L'accertamento della "conoscibilità obiettiva del fatto dannoso" deve essere compiuto dall'interprete del caso concreto sulla scorta di parametri oggettivi, ossia secondo canoni di ordinaria diligenza (*ex multis*, C. conti Sez. riun., n. 2/2003/QM). Facendo applicazione di parametri oggettivi, la Giurisprudenza contabile indica – ad esempio - nel collaudo il momento ultimo di esordio della prescrizione in materia di appalti o nel momento del pagamento effettivo l'esordio della prescrizione nel contesto di procedimenti ordinari di pagamento, in unica soluzione o frazionati (cfr. Sez. riun., n. 2/2003/QM, che; Sez. riun., n. 7/2000/QM, n. 5/2007/QM, n. 14/2011/QM).

Il criterio generale della “conoscibilità obiettiva del fatto dannoso”, di

cui sin qui si è detto, trova la sua eccezione nelle ipotesi in cui vi sia stato “occultamento doloso del danno”. In queste ipotesi, infatti, trova applicazione il criterio della “conoscenza effettiva” (alias, della “scoperta”) per individuare il *dies a quo* di esordio della prescrizione.

Sulla condotta di “occultamento doloso”, la giurisprudenza contabile si è talvolta espressa in termini di «*un quid pluris commissivo*», ossia una ulteriore condotta dolosa volta ad occultare il fatto pregiudizievole (cfr. C. Conti, Sez. I App., sent. n. 49/2023 del 06/02/2023), mentre altre volte ha affermato che essa non deve «*consistere necessariamente in una condotta "ulteriore" rispetto a quella causativa di danno*» in quanto, in ragione delle sue concrete modalità, può rappresentare essa stessa una condotta di "occultamento" (C. conti, Sez. app. Sicilia, sent. 6 maggio 2024, n. 64 che richiama Sez. app. Sicilia, n. 38/2024, nonché app. Sez. II, n. 150/2022, app., Sez. III, n. 75/2020, app. Sez. I n. 55/2017).

In ogni caso, quanto alla natura ed alle forme di manifestazione dell'occultamento doloso del danno che rimane distinto dall'occultamento doloso *ex art. 2941, n. 8, c.c.*, la giurisprudenza contabile è consolidata (*ex multis*, C. conti, Sez. app. Sicilia, sent. 6 maggio 2024, n. 64) nell’affermare che la condotta di “occultamento doloso” possa essere commissiva o anche estrinsecarsi in una condotta omissiva quando riguardi atti dovuti (ossia, atti ai quali il debitore è tenuto per legge) (cfr. C. Conti, Sez. I app., sent. n. 49/2023 del 6 febbraio 2023).

Inoltre, si ritiene che «*la condotta di occultamento doloso del danno, per determinare una vera e propria impossibilità di agire per far valere il diritto al*

	<i>risarcimento (v. art. 2935 c.c.) deve costituire una situazione del tutto non</i>	
	<i>corrispondente alla realtà, idonea a superare l'ordinaria diligenza del</i>	
	<i>danneggiato, espressione del principio di autoresponsabilità, in modo tale che</i>	
	<i>neanche con l'impiego di normali controlli il danneggiato avrebbe potuto</i>	
	<i>"conoscere" l'esistenza del danno» (C. conti, Sez. app. Sicilia, sent. 6</i>	
	<i>maggio 2024, n. 64).</i>	
	In altre parole, l'occultamento doloso deve comunque realizzare una	
	situazione obiettiva di inconoscibilità del danno, ossia deve trattarsi di	
	una inconoscibilità essenzialmente “oggettiva” che, in quanto tale, è	
	compatibile anche con le ipotesi di contestazione per colpa grave (C.	
	conti, Sez. app. Sicilia, sent. 6 maggio 2024, n. 64 che richiama App. Sez.	
	I, n. 300/2020, n. 457/2021, App. Sez. III, n. 13/2022, n. 217/2020, n.	
	240/2020 App. Sez. II, n. 592/2014, n. 1094/2015; per la compatibilità	
	con i casi di “colpa grave” si veda App. Sez. III, n. 72/2021).	
	In sintesi, la «"scoperta del danno" (da cui inizia a decorrere la prescrizione	
	in caso di occultamento doloso) si concreta in una "conoscenza affidabile"	
	degli elementi essenziali del danno e delle circostanze di fatto poste alla sua	
	base» (C. conti, Sez. app. Sicilia, sent. 6 maggio 2024, n. 64 che richiama	
	App. Sez. III, n. 915/2021 e n. 13/2022). In buona sostanza,	
	l'occultamento doloso rilevante ai fini della decorrenza della	
	prescrizione è solo quello che determina una inconoscibilità obiettiva	
	del danno da parte dell'Amministrazione o del Pubblico Ministero (ai	
	sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, della l. n. 20/94 e	
	dell'art. 2935 c.c.).	
	Nel caso di indagini penali, normalmente, l’elemento della “scoperta”	

	viene fatto risalire alla conclusione delle indagini con il conseguente	
	rinvio a giudizio o richiesta di archiviazione (cfr. Sez. app. Sicilia, n.	
	44/2024, Sez. III, n. 166/2022, n. 107/2022, n. 86/2020, n. 114/2020).	
	In realtà, non si può escludere a priori, ma ne va data prova, che la	
	scoperta degli elementi essenziali della fattispecie dannosa (da parte	
	dell'amministrazione o della Procura contabile) possa anche	
	intervenire prima o a prescindere dalla chiusura delle indagini penali	
	(cfr. C. conti, App. Sez. III, n. 16/2020, n. 43/2020, n. 601/2021). Infatti,	
	<i>«la presenza di un'indagine penale non determina automaticamente un doloso</i>	
	<i>occultamento, se è dimostrato che l'amministrazione sarebbe stata comunque</i>	
	<i>in grado di conoscere l'esistenza del danno con l'ordinaria diligenza»</i> (C.	
	conti, Sez. app. Sicilia, sent. 6 maggio 2024, n. 64 che richiama App. Sez.	
	II, n. 193 del 2022); ciò anche nell'ipotesi in cui il P.M. penale abbia	
	opposto il segreto istruttorio alla richiesta della Procura contabile (C.	
	conti, App. Sez. III, nn. 29 e 30 del 2022).	
	Così delineata in astratto la disciplina che regola il decorso della	
	prescrizione dell'azione di responsabilità erariale nel caso in cui venga	
	contestato un "occultamento doloso del danno", il Collegio è chiamato	
	ad accertare in concreto se sussista e se la Procura erariale abbia	
	provato il contestato occultamento doloso, con ogni effetto sul	
	conseguente decorso dei termini prescrizionali dell'azione erariale.	
	Come si è visto, la fattispecie in esame è riconducibile ad una ipotesi di	
	danno erariale conseguente alla presentazione, da parte di Avigni	
	Stefano, di richieste di contributo formalmente regolari, ma contenenti	
	(secondo la Procura) dati falsi e, quindi, la fattispecie di responsabilità	
	13	

erariale contestata dalla Procura sarebbe riconducibile ad una vera e propria frode a danno delle istituzioni comunitarie (e della Regione Lombardia), dolosamente occultata.

La obiettiva conoscibilità del danno è per la natura dell'illecito contestato riconducibile alla nota GdF prot. n. 0260810/21 del 23.04.2021 con parziale rettifica del 27.4.2021 n. di prot. 0266676 (doc.2 invito a dedurre) trasmessa alla Procura contabile competente.

Non può essere accolta la tesi della difesa secondo cui il termine prescrizione decorrerebbe dalla data della CNR (ossia, dal 13.12.2017) in quanto, come già affermato da questa Sezione in merito alla medesima fattispecie sebbene con riguardo a beneficiari differenti, solo con la trasmissione della *notitia damni* si è verificato il presupposto della obiettiva conoscibilità del potenziale danno arrecato all'erario (cfr. C. Conti, sez. giur. Lombardia, 13.1.2023 n. 3; id., 18.4.2023 n. 78; id., 19.4.2023 n. 80; id., 10.7.2023 n. 123; id., 11.12.2023 n. 206; id. 8.4.2024, n. 56).

Detta affermazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non si pone in contrasto con il principio di autonomia del giudizio contabile da quello penale. In proposito è sufficiente richiamare quanto affermato da questa Corte con riferimento al differente tema della c.d. circolazione probatoria degli elementi di prova acquisiti in sede di processo o di indagine penale: *«l'autonomia del processo amministrativo-contabile rimane ferma anche qualora vengano ivi acquisiti elementi di prova già raccolti nel processo penale»* (C. conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 78/21 che richiama Sez. I App., sent. n. 441 del 28.11.2018; Sez. I App.,

sent. n. 527 del 5.12.2017; sez. I Appello, sent. n. 265/2019). Infatti, «il giudizio amministrativo-contabile involge valutazioni sulla condotta dei convenuti che afferiscono alla responsabilità per il danno erariale, caratterizzata da autonomi elementi costitutivi» (C. conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 78/21).

D'altra parte, anche con riferimento all'obiettivo conoscibilità del danno è valevole quanto già precisato dalla giurisprudenza contabile in ambito probatorio. In particolare, stante la riconducibilità della responsabilità contabile all'archetipo della responsabilità patrimoniale a prevalente funzione risarcitoria - recuperatoria, nonché stante «l'evidente diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa (la libertà del singolo e la pretesa punitiva dello Stato ex art. 27 Cost.), e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (patrimonio privato ed erariale)», vanno differenziate le "regole di giudizio" dei due processi in quanto il "giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processual-civilistici (cfr: artt. 94 e ss. c.g.c)" ha una disciplina diversa e peculiare rispetto a quella processual-penalistica (in questo senso, C. conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 78/21 che richiama Sezioni riunite sentenza n. 28/QM/2015 del 18.6.2015).

L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, dunque, è infondata in quanto la domanda attorea risulta proposta entro il termine quinquennale, considerato l'effetto interruttivo dell'invito a dedurre (notificato il 28.03.2024) e tenuto, altresì, conto della sospensione dei termini processuali e delle prescrizioni in corso

	(dall’8.3 al 31.8.2020) dovuti all’emergenza legata al Covid (v. art. 85,	
	comma 4 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla	
	l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) e a-	
	bis), d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla l. 25	
	giugno 2020, n. 70).	
	2. La condotta illecita, l’elemento soggettivo e la quantificazione	
	del danno.	
	L’esame delle condotte contestate presuppone l’inquadramento	
	giuridico della vicenda, procedendo prima al richiamo della normativa	
	di riferimento per, poi, puntualizzare le modalità di erogazione dei	
	contributi comunitari in discorso.	
	Con riferimento alla disciplina comunitaria e nazionale di riferimento,	
	si premette che è pacifico che i contributi ai quali il convenuto	
	(all’epoca nella veste di titolare dell’omonima ditta individuale) ha	
	avuto accesso, nell’anno 2011, fossero finalizzati ad un interesse	
	pubblico; in particolare, sono preordinati al mantenimento dei pascoli	
	permanenti. Tale obiettivo era già indicato dal regolamento (CE) 29	
	settembre 2003, n. 1782/2003 (v. quarto considerando: “ <i>In</i>	
	<i>considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno</i>	
	<i>adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli</i>	
	<i>permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi”;</i>	
	elemento confermato dal regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n.	
	73/2009 (v. art. 6, c. 2 e allegato III).	
	Come già ricordato da questa Sezione (C. Conti, sez. giur. Lombardia,	
	sent. n. 3 del 13 gennaio 2023, nonché C. Conti, sez. giur. Lombardia	
	16	

sent. n. 35 del 1° marzo 2023) «la disciplina relativa ai finanziamenti a carico della P.A.C. e del F.E.A.S.R. successiva all'introduzione del regime del "disaccoppiamento" (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) prevede che gli aiuti economici sono corrisposti all'imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all'estensione delle superfici lavorate. Il c.d. "disaccoppiamento" aveva trasformato la natura dei finanziamenti in parola da "sostegno al prodotto" a "sostegno al reddito dei produttori", i quali, per poter accedere al contributo pubblico, dovevano avere titoli e terreni agricoli, per il cui possesso erano obbligati ad esibire e/o indicare appositi contratti di conduzione».

La Corte dei conti, in sede di appello, ha precisato che «nel regime previgente gli agricoltori ricevevano tanti più contributi quanto maggiore era la produzione, nel nuovo regime, sulla base del suddetto principio del "disaccoppiamento", gli aiuti divengono potenzialmente indipendenti dalle quantità prodotte. Con la dequotazione della stretta correlazione tra aiuti e produzione, gli agricoltori dell'Unione hanno dunque acquisito la possibilità di calibrare la produzione sulle reali esigenze del mercato, potendo, nel contempo, fare affidamento su un reddito stabile. Peraltro, il concorrente principio di condizionalità compendia l'insieme delle norme, dettate in ambito nazionale con DM del 15 dicembre 2005, che le aziende agricole devono rispettare al fine di poter accedere al regime del pagamento unico ed attengono, in particolare (e per quel che nella specie rileva), al mantenimento dei terreni in disponibilità in buone condizioni agronomiche e ambientali» (C. conti, I App., sent. n. 71/2025).

Tuttavia, la medesima Sezione di appello precisa che «il combinato

disposto della disciplina sul beneficiario del contributo ex art. 2, 33 e 34 del Regolamento (CE) n. 73/2009 e sul c.d. “disaccoppiamento” non consente di estendere in via interpretativa l’ambito applicativo del regime di aiuto fino a configurarlo nei termini di una mera rendita finanziaria a beneficio del titolare del terreno, il quale, invece, per accedere legittimamente al regime di aiuto, deve necessariamente essere un agricoltore e svolgere sugli stessi terreni un’attività agricola, nel rispetto del principio di condizionalità (in termini, Tar Lazio sent. n. 802/2015; CdS. sent. n. 4192/2015)» (C. conti, I App., sent. n. 71/2025).

In ogni caso, è pacifico che la finalità dell’erogazione dei contributi in esame sia quella di consentire il “mantenimento dei terreni in disponibilità in buone condizioni agronomiche e ambientali”.

La Procura erariale, in sede di contestazione dell’illecito, deduce che l’erogazione dei contributi è avvenuta sulla scorta di presentazione di domande di aiuto mendaci e questo *ex se* determinerebbe (in via deduttiva) la mancata realizzazione della finalità pubblicistica sottesa all’impianto contributivo. In buona sostanza, la contestazione erariale si fonda su un implicito “sviamento” dal fine pubblicistico sottesa alla contribuzione desumibile da un illecito utilizzo dell’istituto del c.d. disaccoppiamento, ossia lo strumento che «non interdice all’agricoltore, nell’esercizio dell’attività agricola, di avvalersi, nell’ambito dell’azienda agricola, della prestazione di terzi (c.d. contoterzisti), sub specie di prestazione d’opera o di mezzi tecnici utili alla produzione dell’azienda agricola gestita dall’agricoltore beneficiario» (C. Conti, I App., sent. n. 71/25).

I fatti come contestati dalla Procura erariale, quindi, impongono a

questo Collegio anche un sintetico richiamo della disciplina che regola la modalità di presentazione della domanda di aiuto e l'erogazione dei contributi in discorso. In proposito, questo Collegio ribadisce che essi *«richiedevano, in capo al percettore, la sussistenza delle c.d. condizionalità, circostanze la cui esistenza è necessaria per l'effettiva erogazione del finanziamento. Nello specifico, esse consistevano, cumulativamente, nella proprietà, nel possesso e/o nella disponibilità dei terreni agricoli identificati con il catasto; nell'effettivo utilizzo del terreno a pascolo, attuato mediante pascolamento delle greggi o delle mandrie o, in alternativa, nello sfalcio almeno annuale del pascolo; nella produzione di certificati di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza di animali rilasciati dalle Asl ai proprietari delle bestie (c.d. modelli 7 di monticazione e demonticazione)»* (cfr. C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 1 del 4 gennaio 2023).

Più nello specifico, *«L'imprenditore agricolo che intendeva ottenere i predetti contributi doveva, quindi, presentare una domanda di aiuto all'amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) – eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli) convenzionati - entro il 15 maggio di ogni anno ivi indicando, tra l'altro, l'elenco delle particelle catastali di cui dichiarava di essere conduttore, specificando: il Comune in cui i terreni erano situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiedeva il contributo nonché per lo specifico aiuto montano il pascolatore per conto terzi (o monticatore) di cui intendeva avvalersi per il pascolo o lo sfalcio del fieno. Gli aiuti erano liquidati ed erogati tra il 1°dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo. I contributi erano finalizzati a mitigare l'abbandono dei*

pascoli e delle superfici agricole foraggiere di altura.

Il complesso dei requisiti per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro

(diritto all'aiuto standard) costituiva la c.d. condizionalità, ovvero

l'abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella

disponibilità dell'azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del

terreno, che si realizzava mediante il pascolamento del prato con la presenza

fisica degli animali, o in alternativa dell'esecuzione di uno sfalcio annuale,

consistente nel taglio del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a

pascolo del terreno. Per comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o dei

terreni montani a fini agricolo-pastorali era necessario accludere alle

domande, presentate annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di

demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall'ASL al proprietario

degli animali che attestavano la quantità dei capi destinati all'alpeggio e alla

transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza)» (C.

Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 3 del 13 gennaio 2023, nonché C.

Conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 35 del 1° marzo 2023).

L'azione erariale si fonda, a prescindere dal raggiungimento della

finalità dell'erogazione pubblicitica (ossia, il mantenimento dei

terreni "in buone condizioni agronomiche e ambientali"), sulla non

veridicità di quanto dichiarato nelle domande di aiuto presentate dal

convenuto. In particolare, secondo la Procura il meccanismo

fraudolento, attuato con il determinante contributo causale delle

società di assistenza ai servizi amministrativi (Trevisi Diego s.r.l. e Alpi

service s.r.l.), è consistito nell'aver indicato pascolatori di bestiame

(soggetti che -pacificamente- possono essere anche terzi rispetto al

	titolare dei terreni o a chi ne aveva la “disponibilità” per il predetto	
	istituto del c.d. sdoppiamento) che, invece, non avevano di fatto	
	pascolato sui terreni oggetto della richiesta di contribuzione.	
	Alla luce dei fatti contestati dalla Procura, dunque, per giungere	
	all’accertamento che gli stessi siano effettivamente provati, diventa	
	dirimente la valutazione delle dichiarazioni rese dai pascolatori “terzi”	
	indicati nelle domande di aiuto.	
	Nel caso di specie, Arrigoni Gabriele (per l’anno 2011), ascoltato dai	
	militari della Guardia di Finanza incaricati delle indagini penali sulla	
	vicenda, secondo la Procura erariale avrebbe escluso di aver pascolato	
	il suo bestiame nei terreni di Avigni siti nel Comune di Piuro (SO).	
	Chiariti i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda attorea e	
	che essi sono stati specificatamente contestati dalle difese costituite,	
	questo Collegio è chiamato a valutare le prove dedotte dalle parti	
	(primo comma dell’art. 95 c.g.c.). Infatti, a fronte della specifica	
	contestazione della difesa nel merito della pretesa attorea (in	
	particolare, la difesa contesta che la Procura erariale abbia provato che	
	il pascolatore indicato nella domanda di aiuto non avesse	
	effettivamente pascolato il suo bestiame nei terreni dell’Avigni),	
	questo Collegio deve procedere all’esame delle dichiarazioni rese a s.i.	
	dal pascolatore.	
	In linea generale, in tema di valutazione di elementi di prova, è	
	comune a tutti i plessi giurisdizionali, l’assunto che si tratta di una	
	valutazione che attiene in via esclusiva al giudice della cognizione al	
	quale compete «individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere	
	21	

e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni» (cfr. Cass., Ord., 20/07/2023, n. 21727 che richiama Cass, 17 settembre 2020, n. 19351; Cass., 16 febbraio 2021, n. 3941; Cass., 23 novembre 2021, n. 36093; Cass., 2 settembre 2022, n. 25962; Cass., 15 marzo 2023, n. 7498).

Con riferimento al processo contabile, chiarito che gli elementi acquisiti nella fase delle indagini o in sede processuale penale (fatta salva l'ipotesi di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita) sono considerati elementi di prova liberamente valutabili da questa Corte, vanno richiamate le norme sulla valutazione delle prove (i commi 2 e 3 dell'art. 95 c.g.c. che sostanzialmente richiamano gli artt. 115 e 116 c.p.c.). Dette disposizioni normative impongono, da un lato, al Giudice del merito di esplicitare le ragioni per le quali alcuni elementi probatori hanno maggior forza di convincimento rispetto ad altri presentati dalle parti, ma dall'altro lato (come nel caso di specie), anche in assenza di una produzione probatoria da parte delle difese, di valutare che gli elementi probatori prodotti dalla Procura erariale siano idonei a provare i fatti costitutivi allegati ma contestati dalle

	difese di parte convenuta. Conseguentemente, quando gli elementi	
	probatori prodotti dalla Procura hanno carattere indiziario, anche se le	
	difese dei convenuti si sostanziano in una mera allegazione di fatti	
	impeditivi senza che vengano dedotte prove contrarie, il Giudice del	
	merito è chiamato a compiere una valutazione sulla gravità, precisione	
	e concordanza degli indizi affinché siano idonei a provare, nel caso di	
	specie, che il pascolatore indicato nella domanda di aiuto per l'anno	
	2011 non abbia svolto attività di pascolamento del suo bestiame nei	
	terreni per i quali il convenuto ha ottenuto i contributi comunitari.	
	La Procura erariale tra gli elementi dedotti per provare i fatti costitutivi	
	della domanda produce il contenuto delle sommarie informazioni rese	
	da soggetti terzi (nel caso di specie, un pascolatore) assunte dalla	
	polizia giudiziaria nel corso dell'indagine penale preliminare;	
	sommarie informazioni che sono state integralmente riportate nella	
	<i>notia damni</i> .	
	Le sommarie informazioni, assunte dalla polizia giudiziaria "dalle	
	persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini"	
	(primo comma art. 351 c.p.p. e art. 362 c.p.c. se le informazioni sono	
	assunte dal pubblico ministero), per assurgere valenza probatoria nel	
	giudizio di accertamento della responsabilità penale, tendenzialmente,	
	sono condizionate ad una successiva escussione del terzo che, in sede	
	dibattimentale, assume il ruolo di testimone.	
	Nella valutazione della valenza probatoria del contenuto delle	
	dichiarazioni rese dal soggetto terzo, al di fuori delle modalità previste	
	per l'acquisizione della prova testimoniale che, anche in sede contabile	
	23	

	in ragione di quanto previsto dall'art. 98 c.g.c., è strutturata come	
	prova costituenda da assumere secondo le regole dettate dal codice di	
	procedura civile, questo Collegio non può prescindere da una	
	preliminare valutazione sulla "attendibilità" del soggetto che ha reso	
	le dichiarazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 252 c.p.c.	
	Come specificato dalla norma del codice procedura civile da ultimo	
	citata, a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o affinità	
	con le parti del giudizio, dirimente è l'esistenza di un "interesse" del	
	dichiarante.	
	Le dichiarazioni rese a sommarie informazioni innanzi alla Guardia di	
	finanza da Arrigoni Gabriele (indicato come pascolatore per conto terzi	
	per l'anno 2011), escusso a s.i. in data 19.5.2016 (doc. n. 5.1 allegato alla	
	citazione), ha dichiarato: « <i>omissis...Ho sempre svolto l'attività agricola di</i>	
	<i>allevamento per mio conto senza mai aver prestato alcun tipo di opera o lavoro</i>	
	<i>a qualsiasi titolo per altre aziende agricole.</i>	
	– <i>L'allevamento del mio bestiame l'ho svolto sempre all'Alpe Bondeno, Alpe</i>	
	<i>Sella, Alpe Rebella nel Comune di Piuro ed altre alpi presenti sia nel</i>	
	<i>comprendorio di Piuro e Medesimo...</i>	
	– <i>Non conosco le aziende agricole che mi nominate (tra le quali Azienda</i>	
	<i>Agricola Avigni Stefano) ...non ho mai avuto alcun tipo di rapporto con</i>	
	<i>queste o altre aziende agricole, né ho mai sottoscritto alcun tipo di contratto</i>	
	<i>con le stesse...;</i>	
	– <i>Preciso tuttavia che da circa dieci anni conosco il signor Ciocca Diego con</i>	
	<i>il quale è nato un rapporto di fiducia e collaborazione nella gestione dei pascoli</i>	
	<i>siti nei luoghi da me frequentati abitualmente. In particolare ogni anno lo</i>	
	24	

stesso Ciocca mi ha dato la disponibilità verbale di utilizzare anche pascoli siti nel Comune di Piuro che a suo dire rientravano nella propria disponibilità. Lo stesso mi indicava quante bestie portare nei vari pascoli al fine di rispettare il rapporto UBA/ettaro. In cambio lo stesso Ciocca Diego mi ha sempre riconosciuto le spese di trasporto delle bestie per la transumanza delle stesse e ha sempre richiesto la consegna dei miei modelli 7 di monticazione in quanto mi aveva riferito che gli stessi servivano per essere inseriti nel fascicolo aziendale di altre aziende che negli anni presentavano richieste di contributi e premi della P.A.C....

– Non ricordo di aver mai sottoscritto contratti e/o scritture private ...Mi occupavo personalmente della richiesta di rilascio dei certificati di monticazione – modelli 7 – che successivamente, dopo averli fatti vistare al Comune li consegnavo al Ciocca Diego...”

L'allevatore Arrigoni Gabriele è stato nuovamente escusso a s.i. in data 30.3.2017 (doc. n. 5.2 allegato alla citazione) e, in quella sede, ha ribadito: «Negli anni in cui ho presentato le domande uniche di aiuto e, conseguentemente percepito i contributi P.A.C., ho portato i miei animali esclusivamente nelle Alpi denominate Rebella, Marci e Motta site nei comuni nei quali ho avuto la disponibilità dei terreni che ho indicato nelle mie domande. In tal senso confermo che il numero di animali a mia disposizione era sufficiente per rispettare il vincolo di condizionalità ed il rapporto UBA/ettaro rispetto all'estensione degli stessi».

La Procura erariale, a sostegno della veridicità delle dichiarazioni rese dal pascolatore, scrive: «Alla luce di quanto dichiarato dall'allevatore Arrigoni Gabriele si evince che i terreni a pascolo per i quali sono stati

	<i>rispettati i vincoli di condizionalità siano solo ed esclusivamente quelli</i>	
	<i>indicati nella domanda unica di aiuto nr. 2011/00197105 (doc.4 All. nr. 51B)</i>	
	<i>presentata dal medesimo allevatore e non quelli indicati dall'azienda agricola</i>	
	<i>Avigni Stefano nella propria domanda unica di aiuto».</i>	
	Diversamente da quanto sostenuto dalla Procura, la precisazione di	
	Arrigoni in ordine al fatto che il suo bestiame avrebbe pascolato solo	
	sui terreni per i quali lui stesso era beneficiario dei contributi in parola,	
	ad avviso di questa Corte, non è persuasiva sotto il profilo della	
	“veridicità” delle dichiarazioni rese bensì, al contrario, è dirimente ai	
	fini della valutazione preliminare che in concreto il Collegio è chiamato	
	a compiere sulla “attendibilità” del dichiarante. In ragione del noto	
	brocardo <i>nemo tenetur se detegere</i> , se il pascolatore avesse affermato di	
	aver pascolato il suo bestiame, oltre che per conto proprio anche per	
	conto terzi e presso altri terreni rispetto a quelli in sua “disponibilità”,	
	avrebbe significato mettere in dubbio la liceità della richiesta di	
	contribuzione presentata dal medesimo pascolatore per proprio conto.	
	Infatti, in ragione dell’assunto della Procura erariale, secondo cui i	
	medesimi animali non potevano “pascolare” contemporaneamente su	
	differenti mappali, se il pascolatore terzo indicato nella domanda di	
	aiuto avesse ammesso in sede di sommarie informazioni che il	
	bestiame fosse stato fatto pascolare anche sui terreni dell’Avigni	
	(collocati solo a due chilometri di distanza), di fatto, avrebbe ammesso	
	che il suo bestiame non aveva pascolato sui terreni per i quali lui in	
	proprio aveva presentato una autonoma richiesta di contribuzione.	
	In altre parole, quando Arrigoni Gabriele dichiara di essere stato lui	

	stesso, in ragione dell'attività di pascolamento del suo bestiame	
	percettore diretto di contributi comunitari, si deve ritenere che la	
	dichiarazione è stata resa quanto meno in una posizione di conflitto di	
	interessi rispetto alla parte convenuta: se Arrigoni Gabriele avesse	
	pascolato per conto terzi (ossia, sui terreni dell'Avigni), i contributi	
	percepiti per il pascolamento in conto proprio sarebbero stati da lui	
	illegittimamente percepiti non potendo il medesimo bestiame	
	pascolare contemporaneamente su diversi terreni (circostanza	
	precisata, tra l'altro, dallo stesso dichiarante dove fa riferimento al	
	rapporto tra i suoi capi di bestiame e gli ettari per i quali aveva ottenuto	
	i contributi).	
	A detta valutazione negativa sulla attendibilità del dichiarante, avente	
	carattere preliminare sulla valenza dell'argomento di prova prodotto	
	dalla Procura erariale, deve rilevarsi, altresì, la genericità -ossia,	
	l'assenza di precisione- di quanto dichiarato da Arrigoni laddove	
	afferma di aver pascolato solo su terreni di sua proprietà.	
	Come eccepito dalla difesa di Avigni, <i>«le dichiarazioni rese a s.i.t.</i>	
	<i>dall'allevatore Arrigoni appaiono, nel loro complesso, fortemente</i>	
	<i>contraddittorie e perplesse. Da un lato, infatti, l'allevatore dichiara di aver</i>	
	<i>svolto l'attività di allevamento del bestiame per conto proprio e in piena</i>	
	<i>autonomia mentre dall'altro lato, descrive il rapporto intrattenuto con il Sig.</i>	
	<i>Diego Ciocca (di "Alpi Service") che definisce "di fiducia e di collaborazione</i>	
	<i>nella gestione dei pascoli" (la sottolineatura di enfasi è della scrivente difesa)</i>	
	<i>e che illustra nel dettaglio specificando, tra l'altro, che il Ciocca gli offriva,</i>	
	<i>ogni anno, la disponibilità di pascoli siti nel Comune di Piuro, e gli indicava</i>	
	27	

il numero di animali da utilizzare nei vari pascoli ai fini del rispetto del rapporto UBA/HA (tutto ciò con il pagamento sempre da parte del Ciocca delle spese di trasporto degli animali e con la consegna da parte del pascolatore sempre al Ciocca dei modelli 7 da inserire nei fascicoli aziendali di altre aziende)».

In altre parole, Arrigoni prima precisa di aver fatto pascolare il bestiame solo sui suoi terreni ma, poi, aggiunge di aver avuto a disposizione anche altri terreni che erano nella disponibilità di un terzo soggetto (il Ciocca) che, a sua volta, diceva di avere a sua disposizione dei terreni siti nel comune di Piuro (*“Ciocca mi ha dato la disponibilità verbale di utilizzare anche pascoli siti nel Comune di Piuro che a suo dire rientravano nella propria disponibilità”*).

Il riferimento al concetto di “disponibilità” di terreni per conto di un terzo che a sua volta li gestiva per conto di terzi, senza alcun riferimento al titolo giuridico al quale farebbe riferimento per identificare il concetto di disponibilità di un alpeggio di montagna rende la dichiarazione non solo “generica” ma addirittura “contraddittoria”. In proposito, ci si limita a ricordare che la “disponibilità” di alpeggi per il pascolamento di bestiame può realizzarsi anche con contratti agrari o associativi (come, ad esempio, la soccida) che, per la libertà di forme giuridiche che li connotano (in alcuni casi possono essere stipulati anche verbalmente), avrebbero imposto una maggiore puntualizzazione in sede di sommarie informazioni. Il pascolatore, non precisando il titolo della disponibilità di altri terreni rispetto a quelli in sua proprietà, fornisce un elemento

	indiziario non connotato dal carattere della “precisione” che non può	
	consentire a questo Collegio di escludere che detta “disponibilità”	
	avvenisse tramite intermediari (in particolare, la Alpi Service s.r.l. e la	
	Diego Trevisi s.a.s) al quale l’odierno convenuto aveva dato mandato	
	per la gestione delle pratiche (in questo senso, diventa irrilevante il	
	fatto che il pascolatore abbia dichiarato di non conoscere l’odierno	
	convenuto).	
	In conclusione, deve essere rigettata la domanda promossa dalla	
	Procura erariale che si fonda sulle dichiarazioni rese da Arrigoni	
	(annualità 2011). La pronuncia di rigetto della domanda determina la	
	liquidazione, a carico dell’amministrazione, gli onorari e i diritti	
	spettanti alla parte convenuta per la sua difesa nel giudizio, ai sensi	
	dell’art. 31, comma 2 c.g.c.	
	Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio per l’interveniente.	
	Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando, respinge la domanda attorea.	
	Liquida in favore di AVIGNI Stefano (C.F.: CLCGDU39H13E818I) la	
	somma di euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), oltre IVA, CPA e	
	spese generali, ponendola a carico di Regione Lombardia.	
	Nulla per le spese del giudizio.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.	
	L’estensore	Il Presidente
	(Laura De Rentiis)	(Vito Tenore)
	29	

